



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO RETTA ASILO NIDO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.7.2017

INDICE

Articolo 1) Oggetto e definizione

Articolo 2) Domande di ammissione: documentazione, norme d'accesso

Articolo 3) Determinazione contributo alle famiglie, erogazione.

Articolo 4) Controlli-Decadenza

Articolo 5) Trattamento dati personali

Articolo 6) Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e definizione

Il Comune di Fiano promuove il sostegno attivo alla genitorialità.

In assenza di un asilo nido comunale, a norma del presente Regolamento, eroga un contributo alle famiglie residenti con figli frequentanti un qualsiasi asilo nido.

Articolo 2 – Domanda di ammissione: documentazione, norme d'accesso

1. La domanda per l'accesso al contributo deve essere presentata all'Ufficio Segreteria entro tre mesi dall'iscrizione del minore alla struttura prescelta e comunque non oltre 30 giorni dall'inizio effettivo della frequenza.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo in conto retta, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) 0-3 anni di vita del bambino alla data della domanda;
 - b) Residenza anagrafica di almeno un genitore (o l'unico genitore) nel Comune di Fiano, compreso il figlio¹ per cui è richiesto il contributo.
 - c) Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità non superiore agli importi determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Alla domanda di contributo, corredata da fotocopia di un documento di identità, deve essere allegata:
 - o Dichiarazione di iscrizione e di inizio frequenza presso la struttura prescelta;
 - o Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46-47 D.P.R. 445/2000 contenente:
 - o Dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare e residenza anagrafica;
 - o Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari stranieri, copia del permesso/carta/attestazione di soggiorno del richiedente con validità almeno biennale in corso di validità o l'attestazione della domanda di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare.
 - o Dichiarazione sostitutiva unica ex D. Lgs. 109/98, così come modificato con D. Lgs. 130/2000 ex artt. 43 e 76 D.P.R. 445/2000, per il calcolo della situazione economica equivalente (ISEE).
 - o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 rilasciata dalla struttura, su cui sia indicata la tipologia del servizio offerto e il recepimento della normativa regionale, corredata da copia fotostatica della carta di identità del legale rappresentante dichiarante. Detto documento avrà validità per tutto l'anno scolastico.

Il Comune di Fiano potrà procedere alla verifica dell'effettiva esistenza dei requisiti di cui alla sopraccitata normativa.

4. La modulistica relativa all'istanza di contributo ed il modello per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà saranno predisposte dal responsabile del servizio ed approvati con propria determinazione.
5. Sul modulo di cui al precedente comma sarà inserita dichiarazione di aver o non aver ricevuto altri contributi analoghi al presente da altri Enti pubblici. Nel caso che il contributo sia stato erogato, dovrà essere autocertificata la somma percepita e l'Ente di erogazione.

Articolo 3 – Determinazione contributo alle famiglie, erogazione.

¹ Si considerano residenti i bambini adottati, in affidamento o affiliazione presso famiglie residenti nel Comune.

1. Il contributo concesso dal Comune viene calcolato, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto delle fasce di reddito, alle quali corrisponde una diversa quota di contribuzione.

Dal contributo massimo erogabile saranno scorporate eventuali somme percepite, derivate dall'assegnazione di altri benefici analoghi previsti da provvedimenti regionali o statali.

2. Il contributo in conto retta è riferito al solo anno scolastico per il quale è stata presentata la richiesta.
3. Entro 30 giorni dal termine dei periodi sottospesificati, ovvero dall'emissione delle corrispondenti note di pagamento se successive, le famiglie sono tenute a presentare all'Ufficio Segreteria copia delle fatture pagate alle strutture prescelte, nella quali sia indicata la tipologia di frequenza (tempo pieno – part time), i giorni effettivi di fruizione del servizio, ed altresì corredate da quietanza di pagamento

Settembre-Dicembre

Gennaio-Marzo

Aprile-Luglio.

L'erogazione effettiva del contributo verrà effettuata entro 45 giorni dal ricevimento delle relative fatture.

4. Le eventuali variazioni della frequenza del bambino all'asilo dovranno essere tempestivamente comunicate, per iscritto, all'Ufficio Segreteria del Comune.
5. Nel caso di bambini disabili o sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il contributo in conto retta potrà essere determinato anche in misura superiore rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, previa relazione dell'Assistente Sociale e deliberazione della Giunta Comunale.
6. Il calcolo convenzionale del contributo si riferisce ad una frequenza pari o superiore ai 20 giorni. In caso di frequenza inferiore il contributo sarà riparametrato proporzionalmente in base ai giorni di effettiva presenza.
7. La mancata frequenza per due mesi consecutivi nel periodo per il quale è richiesto il contributo, determina la decadenza dal contributo stesso, fatti salvi documentati gravi motivi di salute.

Articolo 4 – Controlli-Decadenza

1. L'Ufficio Segreteria procederà in sede di consegna delle domande di contributo ad accertare che le stesse siano corredate da tutta la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento. Procederà inoltre ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti.
2. In caso di riscontro di dichiarazione non veritiera la domanda di contributo sarà respinta.

Nel caso in cui le dichiarazioni non veritiere emergessero a provvedimento già emanato, lo stesso sarà revocato e il richiedente sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito, ferme le sanzioni penali previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci.

Articolo 5 – Trattamento dati personali

1. I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli uffici competenti, in applicazione della legge n. 196/2003 e s.m.i. (Tutela dati personali).

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo.